

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 935-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE ROMEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. Stampato n. 1710)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1977*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie
per il settore vitivinicolo

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame risponde all'esigenza di rimuovere alcune difficoltà e una certa pesantezza del mercato vinicolo, particolarmente avvertite in alcune Regioni meridionali soprattutto dagli organismi cooperativi dei produttori agricoli.

Molto probabilmente la situazione del mercato vinicolo si è modificata rispetto al momento di emanazione del decreto-legge del quale ci occupiamo, per altro in ritardo rispetto alla fase più acuta che spingeva le organizzazioni cooperative a chiedere il provvedimento.

Vi era una ragione contingente che richiedeva un provvedimento straordinario, ed era quella che in prossimità della nuova vendemmia risultavano forti giacenze di vino delle annate precedenti, con conseguenze d'ordine economico e finanziario difficilmente sopportabili dai produttori, ma anche conseguenze d'ordine pratico, come la necessità di avere disponibili i vasi vinari per la nuova produzione.

Tuttavia, le ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il provvedimento, persistono e perciò vanno sottolineate all'attenzione dei colleghi.

Tali ragioni sono da ricercarsi nel ristagno delle vendite del vino, dovuto alla contrazione dei consumi, alla persistente sofferenza, all'aumento dei costi di produzione e di esercizio, alla riduzione delle nostre esportazioni che nei primi sei mesi di quest'anno si sono ridotte del 35,6 per cento verso la CEE e del 32,8 per cento verso il mercato mondiale, tanto che a fronte di 6,9 milioni di ettolitri esportati nei primi sei mesi del 1976, per lo stesso periodo di quest'anno siamo scesi a 4,6 milioni di ettolitri.

Evidentemente tutte queste ragioni che insieme concorrono a determinare le difficoltà del mercato vinicolo, non possono

essere considerate a sè stanti, poichè richiamano i temi più generali della situazione economica in cui versa il Paese e ancor più quella della politica agricola comunitaria e l'esigenza di una profonda modifica.

Non mi pare sia il caso di aprire qui e su questo provvedimento straordinario un discorso di politica economica che, è da presumere, faremo in sede di discussione del bilancio.

Ciò che volevo sottolineare è che non basta fare una politica di settore, poichè anche la migliore politica settoriale ha sempre implicazioni d'ordine più generale.

Ora, per restare al nostro provvedimento, le misure che esso prevede hanno carattere eccezionale ed urgente e riguardano l'avvio alla distillazione dei vini da tavola giacenti presso gli organismi dei produttori agricoli alla vigilia della campagna 1977-1978 per un quantitativo massimo di 1.500.000 ettolitri.

Per tale operazione è previsto un aiuto ai viticoltori attraverso la concessione di un contributo di lire 1.100 per grado ettolitro di vino da tavola avviato alla distillazione ad integrazione del prezzo di vendita del prodotto alla distilleria, stabilito in misura non inferiore a lire 450 per grado ettolitro.

Come abbiamo visto si tratta di un provvedimento di carattere straordinario teso a superare alcune difficoltà del mercato e a sostenere nella loro attività gli organismi cooperativi dei viticoltori che devono fronteggiare gravi problemi finanziari aggravati da alti interessi passivi.

Nell'articolo 1 del provvedimento, infatti, si stabilisce che la distillazione riguarda solo vini prodotti nelle aziende dei soci degli organismi beneficiari, coè degli organismi cooperativi.

L'articolo 2 definisce le procedure da seguire per ottenere il contributo e precisa

l'entità del prodotto da avviare a distillazione che non deve superare il 60 per cento delle giacenze al 1° agosto 1977.

L'articolo 3 obbliga i produttori che beneficino del contributo a denaturare il vino da distillare onde evitare che possa essere rimesso in commercio.

L'articolo 4, impegna l'AIMA al pagamento dei contributi in tempi brevissimi (ma si tratta di vedere se l'AIMA è in grado di rispettare i termini previsti).

I ritardi nei pagamenti hanno conseguenze funeste per le strutture cooperative che vengono messe a dura prova, dato che aumentano i costi di gestione e diminuiscono i conferimenti in quanto il produttore preferisce vendere in contanti che attendere i pagamenti che non arrivano mai.

L'articolo 5 prevede la possibilità di esportare 400 mila ettolitri di vino verso Paesi terzi con la concessione di un'integrazione comunitaria (lire 3.650 per ettolitro sempre per gli organismi cooperativi).

L'articolo 6 reca le norme di carattere finanziario, cioè il finanziamento del provvedimento.

L'articolo 7, stabilisce, invece, le modalità per l'entrata in vigore della legge.

Questo per quanto riguarda l'articolato del provvedimento che, come si è detto, ha carattere straordinario e tende ad alleggerire il mercato vinicolo, facilitando l'attività degli organismi cooperativi.

Ma — proprio perchè siamo in presenza di un provvedimento eccezionale e anche se, come ha dichiarato il Sottosegretario Lobbiano in risposta ad una interpellanza il 19 settembre 1977, detto provvedimento ha avuto ripercussioni positive sull'andamento del mercato e sulle quotazioni dei vini — bisogna dire che non è questa la strada per affrontare seriamente i problemi della vitivinicoltura italiana.

Non è con misure di mercato che si risolvono questi problemi; è necessario riorganizzare tutto il settore attraverso la programmazione territoriale, regionale; è necessaria la selezione vinicola e la repressione delle frodi causa non ultima delle difficoltà di mercato; è necessario andare ad una

rinegoziazione della politica CEE, come ormai da ogni parte viene riconosciuto.

Mi pare sia superfluo ricordare ai colleghi l'incidenza del comparto vitivinicolo nell'ambito della produzione agricola nazionale e sul piano economico più in generale, specie per alcune regioni del Mezzogiorno.

Ciò che voglio sottolineare è che da più parti si reputa indilazionabile l'ammodernamento della vitivinicoltura attraverso la qualificazione della produzione destinata a consumo di massa, da ottenersi con la trasformazione di vecchi vigneti e una rigorosa selezione varietale dei nuovi impianti, a cui deve far riscontro lo sviluppo dell'associazionismo dei produttori con la creazione di moderni impianti di trasformazione e commercializzazione del vino. La nuova legge sull'associazionismo, recentemente approvata dal Senato, contribuirà a raggiungere questi obiettivi.

Ma la difesa e la qualificazione del prodotto, la nostra capacità di conquistare i mercati dell'estero sono condizionate dalla decisa lotta da condurre contro le sofisticazioni che alterano il prodotto e il mercato e che hanno assunto proporzioni allarmanti senza che il Governo sia in grado di combatterle adeguatamente.

Tutte queste misure sono indispensabili per presentarci nelle migliori condizioni a chiedere la rinegoziazione della politica agricola CEE, così come è indispensabile una decisa azione governativa, tesa ad ottenere l'abolizione della tassa imposta da alcuni Paesi della CEE e dagli Stati Uniti sui vini che esportiamo.

Va ricordato che alcuni provvedimenti adottati dalla Francia in contrasto con le norme comunitarie hanno inciso sensibilmente sulle nostre esportazioni.

Con queste rapide osservazioni che vanno ben al di là del provvedimento, ma delle quali non ho potuto fare a meno, poichè il decreto-legge al nostro esame risponde alle attese degli organismi cooperativi dei produttori, che l'hanno sollecitato, agli interessi più generali della nostra produzione vitivinicola, propongo che l'Assemblea approvi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale provvedimento nel testo approvato alla Camera che ha apportato alcune modifiche al testo del Governo (art. 5); modifiche che riguardano i termini di possesso del contratto di esportazione che dal 10 settembre 1977 è stato spostato al 30 novembre 1977, mentre è stato ridotto da 100 mila ettolitri a 2 mila ettolitri il quantitativo di vino contrattato.

Di conseguenza, per poter beneficiare dell'integrazione prevista, sempre dall'articolo 5, il termine massimo viene spostato dal 15 dicembre 1977, il 31 dello stesso mese.

Trattandosi di modifiche che tutto sommato tendono a migliorare il provvedimento, credo che l'Assemblea non avrà difficoltà ad approvarle.

ROMEO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

19 ottobre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 ottobre 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, primo comma, le parole: 10 settembre 1977, sono sostituite con le seguenti: 30 novembre 1977, e le parole: 100.000 ettolitri, sono sostituite con le seguenti: duemila ettolitri.

Al secondo comma, le parole: 15 dicembre 1977, sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 1977.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 dell'8 settembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il settore vitivinicolo al fine di ridurre le eccedenze di vino che appesantiscono il mercato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Agli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei tempi in appresso indicati, cedono alle distillerie i vini da tavola ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci e da questi conferite, è concesso per ogni grado ettolitro di vino consegnato un contributo di lire 1.100, alle condizioni e con le modalità che seguono, per un quantitativo complessivo massimo di 1.500.000 ettolitri di vino.

Sono vini da tavola quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 19 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Per beneficiare del contributo di cui al primo comma del precedente articolo i gli interessati devono, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda all'AIMA per un quantitativo di vino non superiore al 60 per cento delle giacenze, presenti al 1° agosto 1977 e risultanti dai registri di carico e scarico, e ceduto alle distillerie ad un prezzo non inferiore a lire 450 per grado ettolitro.

L'AIMA, entro dieci giorni dalla data di cui al precedente comma, provvede al riparto tra gli organismi richiedenti del quantitativo massimo di prodotto ammesso alla distillazione agevolata, sulla base delle domande presentate, e ne dà comunicazione agli interessati.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire, a pena di decadenza, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del riparto effettuato dall'AIMA e nei limiti del quantitativo massimo comunicato dall'AIMA stessa e deve essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare, tra l'altro, i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. c/41 nonché la gradazione alcoolometrica degli stessi.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere denaturato, con la aggiunta di 50 grammi di cloruro di sodio raffinato per ettolitro, a cura degli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Al pagamento del contributo di cui all'articolo 1 provvede l'AIMA nella misura dell'80 per cento di quanto dovuto, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte degli interessati della avvenuta introduzione del vino nelle distillerie e per il restante saldo a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi negli ulteriori successivi trenta giorni, corredata dei documenti giustificativi che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Presidente dell'AIMA, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al recupero dei contributi percepiti in violazione delle norme di cui al presente decreto provvede l'AIMA con le procedure previste dalla legislazione vigente.

Art. 5.

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 10 settembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 100.000 ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 15 dicembre 1977.

La misura della integrazione è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuale variazione dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 30 novembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a duemila ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 31 dicembre 1977.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero saranno emanati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 19.610 milioni, si provvede quanto a lire 17.325 milioni mediante il maggiore gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti derivante dalla distillazione del vino prevista dai precedenti articoli e, quanto a lire 2.285 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO —
PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.